

## **Terre di Toscana**

### **Lo Statuto**

#### Articolo 1 - Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Terre di Toscana", con sede legale in Montelupo Fiorentino, presso la Casa Comunale, Viale Centofiori, 34. L'associazione può dotarsi di sezioni decentrate al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

#### Articolo 2 - Scopi e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone innanzitutto di stabilire fra le città toscane, ove storicamente si è sviluppata una significativa attività ceramica, rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di sostegno e valorizzazione della rispettiva tradizione ceramica, sia a livello nazionale che internazionale. A tal fine l'Associazione toscana intende operare in collaborazione con le autorità statali e regionali, con gli organi di governo territoriale, con i produttori della ceramica, con gli enti, le fondazioni, le istituzioni e le associazioni a vario titolo interessate - sia per fini organizzativi che statuari - alla conoscenza, allo studio, alla promozione e alla valorizzazione della ceramica toscana e nazionale in genere, contribuendo a rafforzare il patto di amicizia fra i centri di antica tradizione ceramica nato con la costituzione dell'Associazione italiana città della Ceramica. In questo senso obiettivi di primaria importanza per l'Associazione toscana sono:

- 1) la valorizzazione della tradizione ceramica e il suo sviluppo nei singoli aderenti, al fine di promuoverne una crescita omogenea;
- 2) la cura e la tutela dei documenti afferenti al tradizione ceramica, da esercitare in collaborazione con le competenti autorità statali, regionali e locali, secondo un giusto principio di sussidiarietà;
- 3) il sostegno a istituzioni museali, esposizioni permanenti, centri di ricerca e, più in generale, a tutte le istanze organizzate, soggetti pubblici o privati, che si dedicano alla salvaguardia, studio e conoscenza della tradizione ceramica;
- 4) il sostegno alle manifestazioni che abbiano per scopo la divulgazione e la conoscenza della tradizione ceramica delle comunità facenti parte dell'Associazione;
- 5) il sostegno a mostre ed eventi sulla ceramica contemporanea;
- 6) il sostegno all'opera di divulgazione dei risultati della ricerca storica e storico-artistica sulle tradizioni afferenti alle comunità che aderiscono all'associazione;

7) il sostegno e la valorizzazione delle scuole d'arte e centri professionali dove si insegna l'arte della produzione e del restauro della ceramica in ogni suo aspetto.

L'Associazione toscana perseguirà gli obiettivi indicati attraverso la reciproca collaborazione dei comuni associati nelle attività di conoscenza, studio, promozione e valorizzazione delle rispettive tradizioni ceramiche e del loro sviluppo nelle produzioni attuali, nonché attraverso la collaborazione con l'Associazione italiana città della ceramica e con i comuni ad essa aderenti

### Articolo 3 - Soci

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori dell'Associazione Terre di Toscana i Comuni di Impruneta, Montelupo Fiorentino e Sesto Fiorentino, unici comuni toscani riconosciuti di antica tradizione ceramica e soci fondatori dell'Associazione nazionale Città della ceramica, che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione medesima.

Possono essere soci ordinari i comuni e gli enti territoriali, interessati alla valorizzazione della ceramica toscana, che ne facciano formale richiesta.

Sull'adesione dei soci ordinari e soci sostenitori all'associazione delibera l'Assemblea.

### Articolo 4 - Cessazione del socio

Il socio cessa per recesso o per esclusione. Nel primo caso il socio deve notificare la decisione di recedere dall'Associazione al presidente della stessa entro il termine perentorio di tre mesi prima della chiusura di ciascun esercizio, ovvero entro il 30 settembre. In caso di un ente, il recesso deve essere obbligatoriamente deliberato dall'organo che ha deliberato precedentemente sull'adesione.

L'esclusione dall'associazione avviene quando il socio abbia perduto i requisiti dell'ammissione o abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto o delle deliberazioni degli organi statuari. Sull'esclusione del socio delibera l'Assemblea.

### Articolo 5 - Entrate dell'Associazione

I soci fondatori sono tenuti al versamento di una quota annuale suddivisa in una quota fissa e in una quota proporzionale al numero degli abitanti. Tali quote saranno determinate con delibera dell'Assemblea.

I soci ordinari e sostenitori sono invece tenuti al versamento di una quota annuale determinata con delibera dell'Assemblea.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione versate dai soci;
- eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da deliberare da parte dell'assemblea;
- versamenti volontari degli associati;
- contributi di varia natura da Enti pubblici, istituti di credito ed enti in genere;
- sovvenzioni, donazioni, o lasciti di associati o di terzi;
- proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Qualora l'Associazione venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto con deliberazione dell'assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi o finalità sociali simili a quelli dell'Associazione.

#### Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente.

#### Articolo 7 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dal presidente nella sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci e negli altri casi previsti dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve pervenire di norma ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi un verbale.

#### Articolo 8 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività annuale e pluriennale dell'Associazione;
- b) approva e modifica il Regolamento dell'Associazione;
- c) elegge i membri non di diritto del Consiglio Direttivo e il presidente;
- d) determina la misura della quota d'iscrizione;
- e) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione;
- f) delibera sull'esclusione di un socio.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per legge.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti in via ordinaria e dei soci in via straordinaria.

Alle Assemblee i Comuni soci fondatori sono rappresentati dai rispettivi Sindaci o da loro delegati. Gli altri soci sono rappresentati dal legale rappresentante o da suo delegato.

#### Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito dai soci fondatori e da un numero di rappresentanti eletti dall'Assemblea nel proprio seno, determinato in modo da non superare quello dei soci fondatori e da far risultare dispari il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consigliere decade per dimissioni o, nel caso che rappresenti un ente pubblico, quando questo receda dall'Associazione o quando venga meno lo status di amministratore dell'ente che lo ha delegato: in quest'ultimo caso subentra un consigliere in rappresentanza dello stesso Ente.

Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad esclusione di quegli atti che sono di specifica competenza dell'Assemblea dei soci. Esso potrà tra l'altro deliberare su:

- a) la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- c) la nomina di un eventuale direttore dell'Associazione, su proposte del presidente;
- d) l'assunzione e il licenziamento del personale;
- e) i contratti, le convenzioni, gli incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari.

## Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei Soci fra gli eletti al Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore biennio. La sua decadenza, che può avvenire per le stesse cause di un consigliere, comporta una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Fino alla sua convocazione la carica è assunta da un Consigliere eletto dal Consiglio direttivo.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitegli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) organizza la segreteria permanente e gli uffici di coordinamento proponendo al Consiglio direttivo la nomina dell'eventuale assunzione di personale;
- e) vigila sulla tenuta e conservazione dei documenti;
- f) accerta che si operi in conformità con gli interessi dell'Associazione;
- g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ma con facoltà di promuovere azioni ed istanze giuridiche e amministrative per ogni grado di giudizio.

## Articolo 11 - Segretariato permanente ed ufficio di coordinamento

Il Presidente dell'Associazione, in accordo con il Consiglio direttivo, si avvale, all'interno della struttura amministrativa di uno dei tre soci fondatori, di una segreteria permanente e di un ufficio di coordinamento per le normali attività dell'Associazione. L'assemblea dei soci determina un rimborso annuale per il Comune che provvede allo svolgimento del segretariato permanente e dell'ufficio di coordinamento.

Compiti del segretariato permanente sono:

- a) redazione e cura dei verbali e delle determinazioni degli organi dell'associazione;
- b) coordinamento delle normali attività dell'associazione;
- c) attivazione relazioni interne e forme di collaborazione per le normali attività dell'associazione.

## Articolo 12 - Gratuità degli incarichi

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti. L'Assemblea dei

soci, su proposta del presidente, stabilirà la misura degli eventuali rimborsi delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### Articolo 13 - Marchio identificativo

L'Associazione adotta un proprio marchio identificativo. L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.

#### Articolo 14 - Regolamento

L'Assemblea ordinaria approva un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento dell'associazione.

#### Articolo 15 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### Articolo 16 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza fini di lucro.